



Comune di Paterno Calabro

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
*DILAZIONE, RATEIZZAZIONE E
COMPENSAZIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E DEL
CANONE DELL'ACQUA,
FOGNATURA E DEPURAZIONE***

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta

del 21/11/2016 con delibera n° 39

INDICE

CAPO I DILAZIONI

ART. 1 – DEFINIZIONI	pagina 1
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pagina 1
ART. 3 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE	pagina 1
ART. 4 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'	pagina 1
ART. 5 - CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO	pagina 2
ART.6 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE	pagina 3
ART.7 – INTERESSI	pagina 4
ART.8 - DOMANDA DI CONCESSIONE	pagina 4
ART.9 – PROCEDIMENTO	pagina 4
ART.10 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO	pagina 4
ART.11- DIRITTO DI INTERPELLO	pagina 5

CAPO II COMPENSAZIONE

ART.12 - PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE-OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE	pagina 5
ART.13 - COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO	pagina 5
ART.14 - COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI	pagina 6
ART.15 - COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI	pagina 6

CAPO III ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ART. 16 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	pagina 7
ART. 17 - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA O PEC	pagina 7
ART. 18 – CONTENZIOSO	pagina 7
ART. 19 – AUTOTUTELA	pagina 8
ART. 20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	pagina 8
ART. 21 – RISCOSSIONE	pagina 8

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - ABROGAZIONE NORME	pagina 9
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE	pagina 9

CAPO I DILAZIONI

Art. 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- Per “accertamento” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto, e quanto rileva ai fini dell’obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- Per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui al punto precedente;
- Per “agevolazioni”, le riduzioni ed esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- Per “funzionario responsabile”, il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile del tributo;
- Per “regolamento”, il presente regolamento;
- Per “tributo” l’imposta, la tassa, il diritto o comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Art. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione, in casi straordinari, di **dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e/o compensazioni** applicabili ai **debiti per imposte e tributi comunali** derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva.

I debiti tributari possono essere relativi ad una o più annualità, sia nel caso che il pagamento sia previsto ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate.

Il Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti in cui le agevolazioni possono essere concesse, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la *Tassa sui Rifiuti*, l'*Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni*, la *TOSAP*, l'*Imposta Comunale sugli Immobili ICI* e l'*IMU*, nonché ogni eventuale nuova imposizione tributaria relativa agli immobili, compresa la *TASI* o sue evoluzioni normative.

Pur non rientrando tra le entrate di natura tributaria, rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche la disciplina relativa al *Canone per il consumo dell’acqua potabile e della rete fognante e di depurazione*.

ART. 3

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Nell’esercizio dell’attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione, già in possesso degli uffici del comune.

Non possono altresì essere richiesti documenti ed informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Gli uffici comunali, al fine di consentire al contribuente l’agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tributi locali, curano, in occasione delle principali scadenze per adempimenti di carattere tributario, la predisposizione di manifesti e/o note informative il cui contenuto sia comprensibile ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.

ART. 4

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consente l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente articolo. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 1. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
 2. per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- a. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d. Chiunque abbia perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- e. Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- f. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- g. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- h. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- i. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- b. Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- c. Certificato disoccupazione;
- d. Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità;
- Visura camerale aggiornata;
- Altro.

Art. 5

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in compilate

difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del [D.P.R. 602/73](#) (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Art. 6

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi in relazione al seguente schema:

IMPORTO MASSIMO	NUMERO DI RATE
Fino a € 200,00	Fino ad un massimo di 2 rate mensili
Da € 200,01 a € 600,00	Fino ad un massimo di 5 rate mensili
Da € 600,01 a € 1.500,00	Fino ad un massimo di 12 rate mensili
Da € 1.500,01 a € 3.000,00	Fino ad un massimo di 18 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 5.000,00	Fino ad un massimo di 26 rate mensili
Da € 5.000,01 a € 11.000,00	Fino ad un massimo di 36 rate mensili
Da € 11.000,01 a € 16.000,00	Fino ad un massimo di 42 rate mensili
Da € 16.000,01 a € 22.000,00	Fino ad un massimo di 54 rate mensili
Da € 22.000,01 a € 28.000,00	Fino ad un massimo di 65 rate mensili
Oltre € 28.000,00	Fino ad un massimo di 72 rate mensili

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

2. Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento. In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 28.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e

per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

4. La scadenza delle rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 7

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente, gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 8

DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti contenuti nel presente Regolamento.

ART. 9

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del [D.P.R. n. 403/98](#).

ART. 10

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

Art. 11

DIRITTO DI INTERPELLO

Il contribuente, mediante richiesta scritta ha il diritto di interpellare per casi concreti e personali, il comune in ordine all'interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal comune medesimo.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Il funzionario responsabile o il funzionario di servizio, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente anche a mezzo posta o pec.

La risposta dell'ente ha effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente fatta salva la successiva comunicazione scritta.

Eventuali atti di imposizione emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

In caso di mancata risposta nei termini stabiliti al comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'intervento.

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 12

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 13

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i

seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

5) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 14

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

6) I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quello indicati all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI

1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Paterno Calabro in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al

Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

- 3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 4) Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

CAPO III ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 16

AVVISO DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

Mediante motivato avviso di accertamento/liquidazione, il comune:

- Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- Procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- Provvede all'accertamento di ufficio nel caso di omessa dichiarazione;
- Recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- Applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

L'atto deve contenere:

- I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno comportato l'emissione del provvedimento;
- L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto ed il responsabile del procedimento;
- L'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame in sede di autotutela;
- Le modalità, il termine l'organo cui è possibile ricorrere di atto impugnabile.

L'avviso di liquidazione/accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi, fatte salve eventuali proroghe stabilite da specifiche norme legislative.

Art. 17

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA O PEC

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o pec.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 18
CONTENZIOSO

Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

Tuttavia, spetta sempre al sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del decreto legislativo n°546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

È compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 19
AUTOTUTELA

Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e della modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza del contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale penda la controversia.

In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- errore di persona o soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

Art. 20

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base di criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 Giugno 1997, n°218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 21 RISCOSSIONE

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/73, n°602, modificato con D.P.R. 28/01/88, n°43.

L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie compresi i rapporti con il Concessionario qualora il sistema di riscossione coattiva sia affidato a quest'ultimo.

Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del servizio o dal funzionario responsabile del tributo ove previsto per legge.

Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 ABROGAZIONE NORME

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 23 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.